

# COMITATO DEI SINDACI

## Distretto di Milazzo

### Delibera del Comitato dei Sindaci

N. <i>11</i> del Reg.	<b>OGGETTO:</b> Approvazione del disciplinare per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario n. 27.
Data <i>07-09-2021</i>	

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di settembre alle ore 13:00 e segg. in seconda convocazione nel Comune di Milazzo, nell'Aula Consiliare, si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D27 convocato con nota protocollo n. 75820 del 02.09.2021, trasmessa a mezzo pec.

Risultano presenti i seguenti Componenti

COMUNI	PRESENTI	ASSENTI
01. MILAZZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. CONDRO'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. GUALTIERI SICAMINO'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. MONFORTE S. GIORGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. PACE DEL MELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06. ROCCAVALDINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. S. FILIPPO DEL MELA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
08. S. LUCIA DEL MELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. S. PIER NICETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. SPADAFORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. TORREGROTTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. VALDINA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. VENETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede l'Avv. Matteo Sciotto, assiste il Vice Segretario Generale del Comune di Milazzo Dott.ssa Marcella Marcelli con funzioni di segretario verbalizzante. Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Comitato a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

UFFICIO AUTONOME DISTRETTO



## **DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27**

*(Milazzo, S. Filippo del Mela, Condò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico)*

**Ufficio Piano**

Via F. Crispi, 1 Milazzo

Tel.0909231259/0909231054

Email: [staffservizisociali@comune.milazzo.me.it](mailto:staffservizisociali@comune.milazzo.me.it); pec: [protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)

### **VERBALE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 07.09.2021**

L'anno 2021 addì sette del mese di settembre, nella Sala Consiliare del Comune di Milazzo, capofila del Distretto Socio Sanitario n.27, si è riunito il Comitato dei Sindaci, convocato con nota prot. n. 75820 del 02.09.2021, inviata a mezzo pec.

In seconda convocazione, alle ore 13:00 e segg., sono presenti n. 11 componenti fra Sindaci e loro delegati.

Il Presidente del Comitato, avv. Matteo Sciotto, riconosciuta la legalità dell'adunanza, come da regolamento, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

Introduce i lavori, portando all'attenzione dei presenti la richiesta pervenuta dal Comune di Milazzo che propone la modifica dell'art.7 del disciplinare sull'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27, osservando che tale modifica nel riformulare l'assetto del Comitato dei Sindaci stabilisce che la Presidenza sarà assunta dal Sindaco del Comune capofila.

Evidenzia altresì che nel corso degli anni non è mai successo che i sindaci dei Comuni di Milazzo abbiano mai presieduto il Comitato e ritiene che il Presidente debba essere scelto dai componenti il Comitato.

Inoltre fa rilevare l'inammissibilità del comma 4, che stabilisce "in caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni non possono essere svolte dall' Assessore del comune capofila competente in materia di politiche sociali", asserendo che tale funzione dovrebbe essere ricoperta da un Sindaco componente il Comitato.

Il Presidente conclude l'intervento e passa la parola al Coordinatore del Gruppo Piano, dott. Filippo Santoro.

Il Coordinatore del Gruppo Piano, dott. Filippo Santoro, rappresenta ai Sindaci presenti, che al fine di adempiere a quanto disposto dalla circolare 5 prot. 30750 del 02.08.2021 Dell'Assessorato Regionale, con delibera del Comitato dei Sindaci è stato già adottato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali (ex art.30 D.Lgs.267/2000).

Inoltre evidenzia che il gruppo di lavoro dell'ufficio piano, ha elaborato lo schema di disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio Sanitario; sulla scorta delle linee guida e precisa che la composizione dell'Ufficio di Piano è definita dall'art. 19, evidenziando altresì che al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio, i Comuni si impegnano a versare al Comune di Milazzo capofila € 0,50 ad abitante calcolata sulla popolazione residente, quali costi di gestione del relativo ufficio.

Il Coordinatore specifica, che nei costi sono inclusi i costi di gestione (costi sostenuti dal Comune di Milazzo per la fornitura dell'energia elettrica, carta. Materiale di cancelleria, pulizia locali...) e per le due unità aggiuntive di personale, segnalati dai Comuni del Distretto., precisando che l'Ufficio di Piano si avvale del personale facenti parte dei comuni del DSS 27 sino a giugno 2022, i cui costi sono a carico dei fondi PAL e PON INCLUSIONE.



Interviene l'Assessore delle Politiche Sociali delegato dal Comune di Milazzo – capofila, AVV. Simone Magistri, il quale sottolinea che il senso della proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare, è stato frainteso, specificando che tali funzioni sono attribuite al Comune capofila dallo schema di convenzione elaborato dall'Assessorato regionale. A suo dire deve esserci identità tra Comune capofila e Presidente del Comitato dei Sindaci.

Lo stesso precisa che se la proposta di modifica al disciplinare non viene approvato, il Comune di Milazzo si riserva di dimettersi da comune capofila.

Il Sindaco del Comune di Roccavaldina Visalli Salvatore, esprime il suo dissenso in merito alla proposta di modifica all'art.7 del predetto disciplinare, avanzata dal Comune di Milazzo, non comprendendo le motivazioni di tale richiesta.

Egli ritiene che la divisione delle due cariche (Presidente Comitato – Sindaco del Comune capofila) rappresenti un utile elemento di garanzia e equità per l'intera comunità distrettuale.

Interviene a seguire il Vice – Sindaco del Comune di San Pier Niceto, Avv. Francesca Pitrone, la quale ritiene inammissibile il comma 4 dell'art.7 della proposta del Comune di Milazzo.

Per quanto attiene i costi dell'Ufficio di Piano, fa presente che questo Ente può aderire alla proposta di approvazione dello schema del disciplinare solo per la parte della quota di compartecipazione, non essendo in condizione di contribuire ad ulteriori spese per il personale.

Conclusi gli interventi, il Presidente invita i presenti alla votazione sulla proposta di modifica del Comune di Milazzo dello schema di disciplinare sull'organizzazione e funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27, con il seguente esito:

- Votanti 11, Voti favorevoli 1, Voti contrari 10, Assenti n.2.

Pertanto il Comitato dei Sindaci respinge la proposta di modifica al predetto disciplinare, in atti allegato.

Il Presidente mette ai voti il Disciplinare sull'organizzazione e funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27, che comprende altresì all'art. 19 la definizione del fabbisogno delle risorse umane, con il seguente esito:

- Votanti 11, Voti favorevoli n. 10, voti astenuti n.1.

Si vota per l'immediata esecutività dell'atto.

Entra il Sindaco del Comune di San Filippo del Mela Avv. Giovanni Pino.

E'presente ai lavori la dott.ssa Napoli Patrizia, Direttore sanitario Asp – distretto di Milazzo.

Dopo le votazioni, la discussione prosegue, con il sollecito ai Comuni del Distretto che non hanno ancora versato le quote di compartecipazioni dovute per il PAC Infanzia, e con l'invito agli stessi Comuni ad approvare in via d'urgenza lo Schema di convenzione ed evitare l'intervento sostitutivo tramite un Commissario ad acta.

La seduta si chiude alle 13.50.



**DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27**

**RILEVAZIONE PRESENZE  
COMITATO DEI SINDACI**


Convocazione del 04/09/2021.....

Nome e Cognome	Ente	Ruolo	Firma
MATTEO SCIOTTI SIMONE MARINAI	SANTA LUCIA DI MILAZZO	ASSOCIATO SINDACO	
CAPILLO COFFETTI FRANCESCA PITRONE	LABETICO S.P. NICETO	ASS. VICE SINDACO	
BOMANO GIUSEPPE XICONE CORRADO	GUALTIERI PIPOM TOLEJANA	SINDACO	
VISALLI SALVATORE CAIANESE GIUSEPPE	ROCCAMAZZINA CONDOLO	SINDACO	
VENUO TANIA CANNISTO GIUSEPPE	SPADAFOLA MONFORTE SAN GIOVANNI	SINDACO	
RODRIGUEZ ROSALIA PATAZZIA NAPOLI	Pace del Mela MILAZZO	Vicesindaco D. DISTRETTO	











**DISTRETTO  
SOCIO  
SANITARIO N.27**

Comuni di MILAZZO -capofila-, Santa Lucia del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico.

Oggetto: Nota prot. n. 75820 del 02/09/2021 ad oggetto "Convocazione del Comitato dei Sindaci". Integrazione

*Ai signori Sindaci dei Comuni di:*  
*Santa Lucia del Mela*  
*Condrò*  
*Gualtieri Sicaminò*  
*San Filippo del Mela*  
*Monforte San Giorgio*  
*Pace del Mela*  
*Roccavaldina*  
*Spadafora*  
*San Pier Niceto*  
*Torregrotta*  
*Valdina*  
*Venetico*  
*Direttore Generale Asp di Milazzo*

*Al Segretario Generale del Comune di Milazzo*

*Al Dirigente del 6° Settore*  
*Dott. Domenico Lombardo*

Ad integrazione della nota prot. n. 75820 del 02/09/2021 2021 si trasmette alle SS. LL., in allegato, nota del Sindaco del Comune Capofila contenente proposta di modifica allo schema del "Disciplinare sull'Organizzazione ed il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario 27"

Con l'occasione, porgono Cordiali Saluti

Il Coordinatore del Gruppo Piano  
Dott. Filippo Santoro

Al Coordinatore del Gruppo Piano

Dott. Filippo Santoro

Con riferimento allo schema di disciplinare sull'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio Sanitario D27 trasmesso, giusta nota prot. n. 75405 del 01/09/2021, si formulano con la presente le seguenti proposte di modifica da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D27.

- All'art. 6 comma 3 cassare il numero "5" e le parole "Direttore Sanitario" e aggiungere dopo Direttore Generale Asp Messina, le parole "o un suo delegato";
- All'art. 6 cassare integralmente il comma 4;
- Riformulare l'art. 7 - Presidente - come segue:

"1. Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del Comune capofila. Il Presidente rimane in carica per il periodo del mandato elettivo di Sindaco. In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa non potrà continuare a svolgere la propria funzione. In tal caso, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice-Sindaco del Comune capofila e, nelle more, ove non presente il vicesindaco, dal Sindaco di uno dei Comuni del distretto nominato a maggioranza semplice dal Comitato.

2. Il Presidente del Comitato dei Sindaci assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona e degli altri programmi ed interventi a valenza distrettuale.


3. Il Presidente convoca il Comitato dei Sindaci, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l'Ufficio di Piano e il suo Responsabile.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dall'Assessore del comune capofila competente in materia di politiche sociali, appositamente delegato".

Si richiede altresì con la presente di voler trasmettere per opportuna conoscenza la presente proposta di modifica a tutti i Sindaci dei comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario D27.

Milazzo, 06/09/2021

Il Sindaco  
Dott. Giuseppe Muto



**IL COMITATO DEI SINDACI**  
**DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27**

**VISTA** la proposta: Approvazione del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27;

**RICHIAMATA** la nota del Distretto Socio Sanitario n.27 del 03.09.2021 con la quale è stato convocato il Comitato dei Sindaci;

**VISTA** la nota del Distretto del 06.09.2021 con la quale è stata trasmessa la proposta del Sindaco del Comune di Milazzo capofila, di modifica allo schema disciplinare sull'Organizzazione ed il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27, parte integrante del presente provvedimento;

**UDITI** gli interventi sull'argomento, di cui all'allegato verbale, il Presidente mette ai voti la proposta di modifica;

**VISTO** l'esito delle votazioni: Presenti 11, Voti favorevoli 1; Voti contrari 10, Assenti n.2

**Il Comitato dei Sindaci respinge la proposta di modifica.**

IL Presidente del Comitato dei Sindaci mette ai voti la proposta di deliberazione;


**Visto** l'esito delle votazioni: Presenti 11, Voti Favorevoli 10, n. 1 astenuto;

**PRESO ATTO** della proposta;

**VISTA** la L. 328/00;

**DELIBERA**

- **di approvare** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che viene allegata per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.





# CITTÀ DI MILAZZO

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 27

**Proponente: Presidente del Comitato dei Sindaci**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** N. 11 DEL 02.09.2021

**OGGETTO:** "Approvazione del Disciplinare per l'Organizzazione e il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27".

Il Proponente:

Avv. Matteo Sciotto

**Vista** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare, l'art. 18 della legge medesima, che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

**Visto** il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, relativo al documento "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana" e successivi atti di programmazione;

**Visto** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", che all'art. 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000;

**Visto** il decreto 19 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 9 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale politiche sociali annualità 2020, che assegna alla Regione siciliana l'importo di € 35.706.115.85;

**Visto** il Piano sociale nazionale 2018-2020 adottato con decreto interministeriale del 26 novembre 2018, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale e richiamato all'art. 1 del sopra citato decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale politiche sociali 2020;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 10 giugno 2021 con oggetto "Programmazione Fondo nazionale politiche sociali 2020. Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021. Apprezzamento"

**Dato atto** che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 10 giugno 2021, è stato adottato il Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 9 Luglio

2021 documento "Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021" unitamente allo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari dei distretti socio-sanitari e all'Allegato B "Ripartizione risorse tra Macro attività", che costituiscono parte integrante del presente decreto.

**Che** il Dipartimento con DDG n. 1484 del 22 Luglio 2021 ha assegnato le somme ai distretti socio-sanitari e alle Aree Omogenee Distrettuali;

**Richiamata** la Circolare n.5, prot. 30750 del 02.08.2021 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, avente per oggetto: "Legge 328/2000 — Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020 — "Linee Guida per la programmazione del Piano 2021" — Direttive;

**Premesso che:**

-a seguito dell'attuale situazione emergenziale ancor più di prima, risulta centrale il ruolo dei distretti socio-sanitari che dovranno tempestivamente individuare risposte in grado di contrastare i gravi effetti dovuti all'emergenza Covid 19, utilizzando tutte le risorse professionali e finanziarie disponibili;

- la Regione esprime la volontà di definire e promuovere una forma associata tra i Comuni, giuridicamente più vincolante rispetto all'attuale, al fine di migliorare la riorganizzazione del Welfare per una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche sociali, attraverso lo strumento della Convenzione;

-si ravvisa pertanto l'esigenza di rafforzare la governance distrettuale con l'adozione dello strumento della convenzione, previsto all'art. 30 del T.U.EE.LL, necessario per un coinvolgimento totale di tutti i Comuni componenti il distretto socio-sanitario e le AA.00.DD;

**Considerato che:**

- le su citate direttive (Linee Guida e la Circolare n°5) indicano l'obbligatorietà da parte dei Distretti Socio Sanitari di adottare lo strumento della "Convenzione" entro 30 giorni della pubblicazione delle medesime sulla G.U.R.S., (pubblicazione del 30 luglio 2021);

- la mancata adozione dello strumento della convenzione, entro i termini sopra indicati, comporterà la nomina di un commissario ad acta, le cui spese ricadrebbero sul Distretto n. 27 e la sospensione del trasferimento dei fondi;

**Rilevato che:**

- la programmazione del nuovo Piano di Zona è subordinata alla stipula della Convenzione a ratifica della Gestione Associata e dell'istituzione sia dell'Ufficio di Piano che della Rete territoriale, per la protezione e l'inclusione sociale.

- la stipula della "Convenzione", che dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte il Distretto n.27, prevede a monte l'approvazione, da parte del Comitato dei Sindaci, di un "Disciplinare per l'Organizzazione e il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario N. 27";

- il D.P. 574/GAB/2021 prevede che **"... per l'approvazione della Convenzione il Consiglio Comunale può essere convocato con procedura d'urgenza"**;

**Dato atto che** il "Disciplinare" ratifica la nuova struttura organizzativa della Governance del Distretto Socio Sanitario con le relative funzioni:

<b>Governance</b>	
<b>Comitato dei Sindaci</b>	<b>Organo Politico</b> con funzione d'indirizzo-programmatica di controllo politico- amministrativo della gestione del welfare territoriale
<b>Ufficio di Piano</b>	<b>Struttura Istituzionale</b> di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativo che opera in raccordo con gli Uffici di prossimità



(Segreteria sociale e Servizio Sociale professionale)  
dei singoli Comuni del Distretto Socio Sanitario

**Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale  
luogo per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a  
valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali**

Articolata in

Aree di Intervento  
**FAMIGLIA, MINORI E ANZIANI  
DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA  
POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE**

**Che** è stato predisposto, pertanto il *“Disciplinare sull’organizzazione e il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27”*, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, e la cui approvazione risulta necessaria e propedeutica alla sottoscrizione della Convenzione prevista con il DP 574/GAB/2021;

**Vista** la deliberazione del Comitato dei Sindaci n.10 del 30.08.2021, di presa atto degli atti relativi alla programmazione del Piano di Zona 2021, e adozione dello schema di convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere all’approvazione dello schema di *“Disciplinare sull’organizzazione e il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27”* che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, e la cui approvazione risulta necessaria e propedeutica alla sottoscrizione della Convenzione prevista con il DP 574/GAB/2021;

**Visto** l’art.30 del D. Lgs 267/2000;

**Viste** le disposizioni di legge che regolano la materia;

**Visto** l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

**PROPONE**

**Che il Comitato deliberi**

**1. Di approvare** il *“Disciplinare sull’organizzazione e il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario n.27”*, la cui approvazione risulta necessaria e propedeutica alla sottoscrizione della Convenzione prevista con il DP 574/GAB/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. Di dare mandato** al Coordinatore del Gruppo Piano, di porre in essere gli adempimenti gestionali consequenziali;

**5. Di trasmettere** il *“Disciplinare”* ai Comuni del DSS27 al fine di predisporre, ognuno per propria competenza, delibere di presa atto dello strumento di funzionamento, prevedendo inoltre l’impegno della spesa, in quanto la presente deliberazione comporta riflessi diretti su ognuno dei Comuni componenti il DSS 27;

**6. Di dare atto i Comuni aderenti al DSS 27** provvederanno all’approvazione dello schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**7. di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito;

**8. Disporre** la pubblicazione degli atti all’albo pretorio sul sito istituzionale di questo Ente e trasmettere per la pubblicazione anche ai siti istituzionali dei Comuni del Distretto n.27.





**DISTRETTO  
SOCIO  
SANITARIO N.27**

**DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 27**

(Milazzo- capofila, S. Filippo del Mela, Condò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S.Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta ,Valdina, Venetico)

**DISCIPLINARE**

**SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO**

**DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N°27**

## Sommario

### **TITOLO I**

#### Disposizioni generali

Art.1- Oggetto del disciplinare e principi generali	4
Art.2- Funzioni del Distretto	4
Art.3- Organi del Distretto	4
Art.4- Finalità	4

### **TITOLO II**

#### Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

Art.5- Comitato dei Sindaci	5
Art.6- Composizione	6
Art.7- Presidente	6
Art.8- Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci	6
Art.9- Validità delle riunioni del Comitato dei Sindaci	7
Art.10- Comitato aperto	7
Art.11- Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta	8
Art.12- Deliberazioni	8
Art.13-Verbalizzazione delle sedute del Comitato dei sindaci	8
Art.14- Assenza dei componenti	9
Art.15- Decadenza-Incompatibilità	9
Art.16- Bilancio di Distretto	9
Art.17- Accesso agli atti sullo stato di avanzamento dei piani di zona	9

### **TITOLO III**

#### **Disciplina della composizione, organizzazione, funzionamento e competenze dell'Ufficio Piano**

Art.18- Ufficio Piano	10
Art.19- Composizione dell'Ufficio Piano	11
Art.20- Responsabile dell'ufficio Piano	11
Art.21- Costi di gestione dell'Ufficio Piano	12
Art.22- Incentivazione del personale dell'Ufficio Piano	14
Art.23- Revoche, dimissioni, sostituzioni del personale dell'Ufficio Piano	14
Art.24- Pubblicità degli atti, trasparenza e accesso	14

### **TITOLO IV**

#### **Disciplina della composizione e competenze della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale**

Art.25- Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale	14
--	----

### **TITOLO V**

#### **Norme finali**

Art.26- Modifiche al Disciplinare	17
Art.27- Rinvio	17
Art.28- Entrata in vigore	17

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 – Oggetto del disciplinare e principi generali**

1. Il presente atto disciplina l'organizzazione distrettuale, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della struttura organizzativa del Distretto Socio-Sanitario n. 27.
2. L'organizzazione e l'attività del Distretto è improntata al pieno rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.
3. Il Distretto in attuazione dei principi della Legge 150/2000, che regola la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, cura le attività di informazione e comunicazione.

#### **Art. 2 – Funzioni del Distretto**

1. Il Distretto Socio-Sanitario n. 27, di cui fanno parte i Comuni di Milazzo, S. Filippo del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, garantisce l'erogazione delle attività e delle prestazioni socio-assistenziali, espressamente stabilite dalla normativa vigente in attuazione della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 ed in coerenza con le Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021 approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 574 del 9 luglio 2021, pubblicata sulla GURS del 30 luglio 2021 .
2. Vengono programmati e gestiti a livello distrettuale:
  - a) i servizi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 4 della Legge 328/2000;
  - b) i servizi sociali a rilevanza sanitaria;
  - c) i servizi per i quali la programmazione regionale prevede l'obbligo di gestione in forma associata;
  - d) i servizi derivanti da programmazione relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali....;
  - e) ogni altro eventuale servizio di cui alla L.R. 22/86, a seguito di espressa adozione di atto di indirizzo del Comitato dei Sindaci;

#### **Art. 3 – Organi del Distretto**

Gli organi del Distretto Socio-Sanitario sono:

- a. il Comitato dei Sindaci, organo di indirizzo programmatico e di indirizzo politico;
- b. l'Ufficio di Piano, struttura istituzionale di natura tecnica – amministrativa, con funzioni e competenze gestionali e operative;
- c. la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi. La rete assolve a quanto previsto dal D.LGS 147/2017 relativamente a: “la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del Terzo Settore, con le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato e servizi sociali”.

#### **Art. 4 – Finalità**

1. La gestione dei servizi sociali distrettuali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza e favorirne il benessere e lo sviluppo psicofisico;

- b) assicurare standards omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini;
- c) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità e tendendo a rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- d) favorire la realizzazione di progetti di vita;
- e) garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

## **TITOLO II**

### **Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci**

#### **Art. 5 – Comitato dei Sindaci**

1. Il Comitato dei Sindaci è un organismo istituzionale deputato ad emanare atti di indirizzo programmatico, di controllo politico-amministrativo ed in particolare:
  - a. sottoscrive la convenzione fra i Comuni del Distretto per l'attuazione delle Politiche Sociali a livello locale, così come proposta dalla Regione Sicilia;
  - b. esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla Programmazione socio-sanitaria in tutto il distretto ed alla verifica dei risultati raggiunti;
  - c. identifica tramite una analisi e valutazione dei bisogni del territorio le priorità e gli interventi da attuare;
  - d. attiva tutte le opportune azioni tese alla definizione ed attuazione del Piano di Zona, del Piano di Attuazione locale (PAL), Piano per la Non Autosufficienza, Programma del "Dopo Di Noi", e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale, finanziati da risorse comunali, regionali ed europee, nell'ambito delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, a norma dell'art.6 della legge 328 del 8 novembre 2000;
  - e. istituisce l'Ufficio di Piano distrettuale;
  - f. istituisce la Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale deputata alle attività di programmazione e concertazione, suddivisa in specifiche aree di intervento per come seguono:
    - famiglia, minori e anziani;
    - disabilità e non autosufficienza;
    - povertà, immigrazione, esclusione sociale.
  - g. convoca le conferenze di servizio, con l'obiettivo di informare il territorio sulle iniziative da adottare e favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali, sia nella fase della redazione dei piani di intervento (piano di Zona, piano attuativo locale, piano per la non autosufficienza, etc...), sia nella fase successiva di gestione e verifica degli stessi;
  - h. indirizza, promuove ed approva i piani, in base alle risorse disponibili, tramite l'Ufficio di Piano, appositamente costituito, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa e strumento operativo per la gestione e la programmazione degli interventi a carattere locale;
  - i. invia ai Consigli comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni;

- j. individua annualmente gli obiettivi strategici per l'implementazione della trasparenza dell'attività del Distretto e per il rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione, da inserire nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascun Comune convenzionato, promuovendo accordi di collaborazione per l'adozione di misure anticorruzione omogenee tra i vari Comuni.
  - k. definisce l'importo della quota di compartecipazione dei comuni aderenti e l'importo delle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Piano, da computare in ragione della popolazione residente;
  - l. approva il documento di previsione finanziaria (Bilancio del distretto) ed il rendiconto finanziario del Distretto.
2. Il Comitato dei sindaci ha sede presso il Comune capofila.

#### **Art. 6 – Composizione**

- 1. Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni del Distretto n. 27 e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma.
- 2. In caso di assenza o impedimento ciascun Sindaco può delegare le funzioni di componente del Comitato ad un Assessore competente in materia di politiche sociali. Anche i legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici possono delegare le funzioni di componente del Comitato dei sindaci del Distretto nel rispetto delle norme di settore applicabili.
- 3. Alle sedute del Comitato partecipano ognuno per le proprie competenze senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'ASP 5 Messina /Direttore Sanitario e il Responsabile dell'Ufficio di Piano.
- 4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco.

#### **Art. 7 – Presidente**

- 1. Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Presidente eletto a scrutinio segreto tra i Sindaci dei Comuni aderenti al Distretto 27.  
Per l'elezione del Presidente è necessaria la presenza di un numero di sindaci che rappresentino almeno la metà dei voti assegnati.  
Viene eletto Presidente il componente che riporti il maggior numero di preferenze.  
Il Presidente rimane in carica tre anni, e alla scadenza può essere rieletto per una sola volta. Decade prima della scadenza del mandato, allorché venga meno lo status di Sindaco.  
Fino alla nomina del Presidente, le sedute del Comitato sono presiedute dal Sindaco del Comune capofila.  
Il Comitato al proprio interno elegge anche un Vice Presidente con le stesse modalità di cui sopra.
- 2. Il Presidente convoca il Comitato dei Sindaci, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori, si raccorda stabilmente con il Responsabile dell'Ufficio di Piano.
- 3. Il Sindaco del Comune capofila o suo delegato assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

#### **Art. 8 - Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci**

- 1. Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente.
- 2. Esso può essere convocato anche qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti, nonché su richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Piano.



Nell'ipotesi di richiesta motivata, il Comitato deve essere convocato in un termine non superiore a giorni 15 dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve essere trasmesso ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione, in modalità informatica nelle forme previste dal D.lgs. n. 82 del 2005 s.m.i. (CAD).

4. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della seduta e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare; unitamente all'avviso di convocazione, il Responsabile dell'Ufficio di Piano o altro soggetto da questi incaricato deve trasmettere ai componenti del Comitato la documentazione istruttoria e le proposte degli atti oggetto di trattazione.

5. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività del Comitato dei sindaci, copia dell'avviso di convocazione delle riunioni deve essere pubblicato sul sito del comune capofila e sui siti degli enti aderenti alla convenzione.

6. Nel caso in cui, dopo la convocazione, sia necessario aggiungere ulteriori argomenti da trattare, il Presidente trasmette almeno 24 ore prima della riunione, con le medesime modalità di cui al comma 3, un avviso aggiuntivo con i nuovi argomenti.

7. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere disposta almeno 24 ore prima, con l'indicazione sommaria degli argomenti all'ordine del giorno e con le modalità individuate al comma 3.

8. Nell'ipotesi di mancanza di numero legale alla prima convocazione, accertata all'inizio o in corso di seduta, l'avviso di convocazione deve prevedere il rinvio della riunione in seconda convocazione.

9. Le riunioni, si tengono, di norma, presso i locali messi a disposizione dal Comune capofila.

#### **Art. 9 – Validità delle riunioni e organizzazione delle sedute**

1. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

2. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano ed il Direttore Sanitario del Distretto Sanitario o soggetti da loro delegati.

3. Le sedute del Comitato sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratti di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

4. Nel corso delle adunanze è consentito al Presidente di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver sospeso i lavori della seduta formale e resa la seduta nella forma del comitato aperto.

#### **Art. 10 – Comitato aperto**

1. Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, di sua iniziativa, sentiti gli altri componenti del Comitato, può convocare la seduta nella forma di Comitato aperto.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati gli Assessori dei Comuni del Distretto e altri rappresentanti dei Comuni e della Regione nonché Parlamentari ed i rappresentanti di organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Presidente consente gli interventi dei rappresentanti invitati per portare il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrare al Comitato gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Il Comitato aperto può essere convocato per particolari motivi di interesse comune, congiuntamente con il Comitato di altri distretti.
5. Durante le adunanze aperte del Comitato, non possono essere adottate deliberazioni o autorizzazioni che comportano impegni di spesa.

#### **Art. 11 – Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta**

Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle adunanze del Comitato funzionari dell'ASP, dei Comuni facenti parte del Distretto, o esperti del terzo settore, consulenti e professionisti incaricati dai Comuni di progettazione e studi nelle materie di competenze del Comitato, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

#### **Art. 12 – Deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice con voto palese, tranne che apposite disposizioni prescrivano il voto segreto, nel qual caso lo scrutinio viene effettuato dal Presidente coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.
2. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
3. Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
4. Ogni deliberazione è preceduta da una proposta, che può essere presentata dal Presidente o da ciascuno dei soggetti che ha facoltà di chiedere la convocazione del Comitato. L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, che si avvale dei componenti del medesimo Ufficio.
5. Le deliberazioni del Comitato possono essere eseguibili immediatamente.  
Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila, per quindici giorni consecutivi; trascorso il periodo di pubblicazione, le delibere confluiscono in una sezione del sito ove restano liberamente visionabili. A tal fine, vengono pubblicate nel sito istituzionale del Comune capofila nella sezione denominata "Delibere del Comitato dei Sindaci".
6. Gli atti deliberativi vengono trasmessi ai Comuni del Distretto per la presa d'atto da parte delle rispettive Giunte ed anche ai fini della pubblicità e trasparenza sui rispettivi siti istituzionali.

#### **Art. 13 – Verbalizzazione delle sedute del Comitato dei sindaci**

1. Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale a cura del Segretario o di soggetto dallo stesso delegato.
2. Il verbale riporta in modo sintetico i contenuti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.
3. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:
  - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
  - i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;
  - i nominativi degli astenuti e dei contrari;
  - nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

4. Alle sedute di regola, assiste il Segretario o altro dipendente appositamente delegato del Comune ove ha sede il Comitato.

#### **Art. 14 – Assenza dei componenti**

1. In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un assessore delegato. Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà darne preventiva comunicazione. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

Nel caso di assenze dei componenti o dei delegati del Comitato superiori a tre riunioni consecutive e non giustificate l'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo rappresentante.

#### **Art. 15 – Decadenza – Incompatibilità**

1. I componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni. Il Comune di appartenenza del Comune decaduto ha facoltà di nominare un nuovo rappresentante.

#### **Art. 16 – Bilancio di Distretto**

1. Il Distretto è dotato di autonomia economico-finanziaria nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, con contabilità finanziaria nell'ambito degli strumenti finanziari del comune capofila.

2. Il Comitato dei Sindaci, nell'espletamento delle attività programmatiche, approva il bilancio del distretto, le cui risorse, necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati, sono quelle proprie dei Comuni associati, i contributi di terzi, i trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il bilancio di Distretto.

3. Le quote di compartecipazione al bilancio del Distretto in capo ai comuni associati sono definite in base alla popolazione residente.

4. Il bilancio del Distretto e l'importo delle quote di compartecipazione in capo ai Comuni è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. Ogni Comune associato iscrive nel proprio bilancio la quota di compartecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali, come da delibera del Comitato dei Sindaci.

6. Il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito programma di spesa, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

Opera con trasparenza nella gestione finanziaria attraverso l'istituzione nel proprio bilancio di appositi capitoli di entrata e uscita vincolati per quanto attiene i servizi finanziari gestiti a livello distrettuale, al fine di assicurarne trasparenza e tracciabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai vari fondi (FNPS, FNA, DOPO DI NOI, QSPF) ed altre progettualità.

7. Il rendiconto finanziario del Distretto viene approvato dal Comitato dei Sindaci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### **Art. 17 – Accesso agli atti sullo stato di avanzamento dei piani di zona**

1. Ciascun Ente aderente al Distretto, nel rispetto della normativa vigente, ha diritto di accesso agli

atti e potrà, in qualsiasi momento, informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione dei piani di zona e di tutti ulteriori interventi e/o misure a carattere distrettuale, presentando richiesta all'Ufficio di Piano.

2. Le richieste di accesso sono istruite dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

### **TITOLO III**

#### **Disciplina della composizione, organizzazione, funzionamento e competenze dell'Ufficio di Piano**

##### **Art. 18 – Ufficio di Piano**

L'Ufficio di Piano è la struttura istituzionale di coordinamento intercomunale di natura tecnico amministrativa e garantisce la funzione di supporto al Comitato di Distretto per l'attività gestionale che scaturisce dalla programmazione e pianificazione delle politiche sociali e distrettuali.

1. L'Ufficio di Piano è un ufficio che opera in raccordo con gli Uffici di prossimità comunali (segretariato sociale e servizio sociale professionale) dei Comuni facenti parte del Distretto, favorendo non solo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali ma favorendo anche un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate.

2. L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e precisamente presso i locali degli Uffici dei Servizi Sociali siti in Milazzo Via F. sco Crispi 1 p.t..

3. L'Ufficio di Piano è gerarchicamente autonomo e dotato di un'organizzazione improntata a criteri di funzionalità, flessibilità ed economicità, e sostituisce per composizione e per compiti il Gruppo di Piano e il Gruppo ristretto, individuati nei precedenti atti di programmazione.

4. A tale ufficio in particolare, vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati quantitativi e qualitativi necessari per la redazione della relazione sociale, nonché delle attività di concertazione avviate nel precedente ciclo di programmazione;

b) supporto tecnico al Comitato dei Sindaci, per il funzionamento del distretto e per l'espletamento dell'attività amministrativa gestionale di competenza;

c) predisposizione della bozza del Piano di Zona;

d) predisposizione del Bilancio e del rendiconto del distretto;

e) gestione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di Zona e l'erogazione degli interventi e dei servizi a livello distrettuale;

f) affidamento della gestione, accreditamento e attivazione dei servizi;

g) controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate;

h) raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali;

i) esercizio di tutta l'attività gestionale che scaturisce dalla programmazione e pianificazione delle politiche sociali distrettuali;

j) espleta la funzione di osservatorio a tutela della parità di genere e del rispetto delle pari opportunità.

5. L'Ufficio di Piano, per la realizzazione dei propri compiti, si avvale delle risorse umane e finanziarie per rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

6. L'Ufficio di Piano, è diretto da un coordinatore responsabile ed è dotato di un apparato di personale distaccato dai comuni facenti parte del Distretto socio sanitario; esso è inoltre supportato dai competenti servizi del Comune capofila e dai Responsabili e dal personale degli Uffici sociali

dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

### **Art. 19- Composizione dell'Ufficio di Piano**

1. La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano, comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Le risorse umane dell'Ufficio di Piano devono essere individuate prioritariamente fra il personale già in organico nei Comuni del Distretto 27.
2. Il fabbisogno strutturale di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci in proporzione alla popolazione di ciascun Comune del Distretto, comprensivo dei dipendenti in organico e del loro inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:
  - n. 1 Responsabile dell'Ufficio di Piano - Responsabile dei Servizi Sociali/titolare di posizione organizzativa con qualifica di istruttore direttivo amministrativo, cat. D Assistente Sociale;
  - n. 3 Assistenti Sociali dei Comuni del Distretto Cat. D (figura tecnico-professionale);
  - n.1 Istruttore direttivo amministrativo;
  - n. 11 Istruttori Amministrativi cat. C.;
  - n. 3 Istruttori Amministrativi/contabili cat. C.
3. Nell'ipotesi in cui, a causa della mancanza di personale, i Comuni aderenti alla convenzione non possano procedere al distacco di personale a tempo pieno presso l'Ufficio di Piano, si procederà ad individuare il monte ore settimanale che il personale distaccato a tempo parziale dedicherà in via esclusiva al Distretto.
4. Il personale assegnato al Distretto per un apporto parziale delle ore contrattuali, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio, il quale pianificherà le attività lavorative.
5. Eventuali richieste di congedo ordinario, straordinario e/o i permessi saranno richiesti al Responsabile dell'Ufficio di Piano Distrettuale.
6. Le risorse umane possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge; per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

### **Art. 20 – Responsabile dell'Ufficio di Piano**

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario.  
Viene individuato secondo criteri di competenza professionale, con riferimento agli obiettivi di politica sociale, che il Distretto intende perseguire nell'ambito delle diverse misure nazionali e regionali.
2. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza della durata dell'incarico non decade automaticamente, ma continua nella pienezza delle sue funzioni sino a nuova nomina.
3. Il Responsabile assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente a funzioni di direzione e coordinamento.
4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.  
Esso in particolare:
  - a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida,

sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;

- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
  - c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente se necessario gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
  - d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
  - e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
  - f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
  - g) indice le Conferenze dei servizi programmate dal Comitato dei Sindaci.
  - h) coordina i responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni;
  - i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
  - j) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci;
  - k) adotta tutti gli atti, le attività, le procedure amministrative e contabili, ordini di servizio e i provvedimenti di competenza dirigenziale;
  - l) cura gli adempimenti di trasparenza e attua le misure del Piano di prevenzione della corruzione.
5. In caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano, le funzioni sono svolte da un sostituto individuato dal Sindaco del Comune capofila, sentito il Comitato dei Sindaci, tra i dipendenti dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 21 – Costi di gestione dell'Ufficio di Piano**

1. Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica).
2. Ogni Comune provvederà, a richiesta del Responsabile a comunicare il costo mensile e annuale del Personale utilizzato del Distretto.
3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.
4. I costi di funzionamento del Distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente.
5. L'Ufficio di Piano si avvale sino a giugno 2022 del personale PON INCLUSIONE E PAL, provenienti dai comuni aderenti al Distretto e partner dei progetti, i cui costi sono coperti dai relativi finanziamenti.
6. I comuni aderenti, al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio di Piano e migliorare la qualità dei servizi, si impegnano a stanziare nel proprio bilancio annuale e versare al Comune capofila di Milazzo, le somme determinate con i seguenti parametri:

➤ € 0,50 ad abitante, calcolata sulla popolazione residente al 01.01.2021(dati ISTAT), nello specifico:

N.	COMUNE	ABITANTI	QUOTA PER ABITANTI	IMPORTO COMPARTECIPAZIONE DSS 27 (*)	% Tasso di incidenza della pop. residente
1	Milazzo	29.884	€ 0,50	€ 14.942,00	41,02
2	Condò	447	€ 0,50	€ 223,50	0,61
3	Gualtieri Sicaminò	1.624	€ 0,50	€ 812,00	2,23
4	Monforte S.Giorgio	2.581	€ 0,50	€ 1.290,50	3,54
5	Roccalvaldina	1.008	€ 0,50	€ 504,00	1,38
6	Pace del Mela	6.152	€ 0,50	€ 3.076,00	8,45
7	San Filippo del Mela	6.770	€ 0,50	€ 3.385,00	9,29
8	San Pier Niceto	2.638	€ 0,50	€ 1.319,00	3,62
9	Santa Lucia del Mela	4.505	€ 0,50	€ 2.252,50	6,19
10	Spadafora	4.793	€ 0,50	€ 2.396,50	6,58
11	Torregrotta	7.215	€ 0,50	€ 3.607,50	9,90
12	Valdina	1.298	€ 0,50	€ 649,00	1,79
13	Venetico	3.940	€ 0,50	€ 1.970,00	5,40
	<b>TOTALE</b>	<b>72.855</b>	<b>€ 0,50</b>	<b>€ 36.427,50</b>	<b>100</b>

(\*) Il costo della quota di compartecipazione è riferito al primo anno di attività e potrà essere modificato sulla base della ricognizione dei costi di cui al punto 3.

La quota di compartecipazione attribuita al Comune di Milazzo capofila, sarà decurtata delle spese relative alla gestione della struttura organizzativa, messa a disposizione dal comune capofila (energia elettrica, telefono, carta, materiale di cancelleria, pulizia locali, sanificazione ecc.).

I trasferimenti dovranno essere versati al Comune di Milazzo capofila entro il mese di giugno di

ciascun anno di esercizio: in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art.1224 del Codice Civile.

#### **Art. 22 – Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano**

1. I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza.
2. Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale.
3. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale prevedono la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al D. Lgs. 150/2009 e ss. mm. ed ii, e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali, tra cui sono compresi gli incentivi previsti dalla normativa vigente per il personale che espleta le procedure relative agli appalti di servizi e forniture.
4. I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (PO) distaccato, individuare apposita voce che preveda la valorizzazione della P.O. in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere sovra comunale.

#### **Art. 23 – Eventuali revoche e/o sostituzioni del personale dell'Ufficio di Piano**

1. Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, propone all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza del componente dell'Ufficio di Piano, l'eventuale revoca e/o sostituzione, per i seguenti motivi:
  - a) dimissioni
  - b) decesso
  - c) rinuncia motivata
  - d) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
  - e) assenza ingiustificata alle riunioni operative e alle attività organizzate dal responsabile.
2. Il Comune di appartenenza del dipendente revocato ha l'obbligo di individuare in sostituzione, un'altra unità con competenze analoghe a quella da sostituire.

#### **Art. 24 – Pubblicità degli atti, trasparenza e accesso**

Gli atti dell'Ufficio di Piano sono pubblicati all'albo pretorio del Comune capofila per 15 giorni e in modo permanente nella sezione da attivare "Attività del distretto socio sanitario n. 27".

Per gli obblighi di trasparenza e accesso, si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **TITOLO IV**

#### **Disciplina della composizione e competenze della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale**

##### **Art. 25 – Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale**

(articolazione organizzativa attraverso la quale si realizza il coinvolgimento degli attori del



territorio e si concretizza il processo di confronto territoriale).

1. La *“Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale”*, di seguito definita *“Rete”*, costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), *“Fondo del Dopo di noi”*, Fondo *“Vita Indipendente”*, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.

2. La Rete assolve alle funzioni di cui al D. Lgs 147/2017 in merito a *“la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*.

3. La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS ed al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l’analisi del fabbisogno sociale e l’individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
- si esprime sulla relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l’attuazione delle azioni programmate.

4. La Rete è istituita dal Comitato dei Sindaci a seguito della sottoscrizione della convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali ed è articolata nelle seguenti aree di intervento:

- famiglia, minori e anziani;
- disabilità e non autosufficienza;
- povertà, esclusione sociale, immigrazione.

La Rete, istituita dal Comitato dei Sindaci, opera come organismo unitario e si articola in tavoli di Concertazioni permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non Autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc) per ciascuna area di intervento.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano Distrettuale, convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla rete territoriale.

Alle riunioni della Rete, partecipano i referenti amministrativi e tecnici dell’Ufficio di Piano i quali svolgono il compito di coordinamento e di verbalizzazione delle sedute.

I partecipanti alla Rete territoriale sono individuati, ogni due anni, secondo le modalità di seguito specificate, dall’Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

5. La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e, comunque, obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione della programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto socio sanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

6. La Rete è composta da:

- Referenti dei Comuni del Distretto Socio-sanitario e dell'Asp;
- Rappresentanti del Terzo Settore (individuazione a mezzo di manifestazione di interesse);

- Rappresentanti delle Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione (individuazione a mezzo di manifestazione di interesse);
  - Organizzazioni Sindacali (n. 1 rappresentante, a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano, per ogni organizzazione sindacale CGIL, CISL, UIL);
  - Organismi della formazione professionale (individuazione a mezzo di manifestazione di interesse);
  - Istituzioni scolastiche (a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Rappresentante della Arcidiocesi di Messina – Lipari - Santa Lucia del Mela (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA) (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM) (n.1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - l'Ufficio Scolastico Provinciale (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Osservatorio dispersione scolastica (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Centri per l'Impiego (CPI) (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali (individuazione a mezzo di avviso pubblico);
  - Università (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano);
  - Centri di ricerca (n. 1 rappresentante a seguito di formale richiesta dell'Ufficio di Piano).
7. Al fine di evitare conflitti di interesse anche potenziali, nessuno dei soggetti indicati come rappresentanti degli enti che compongono la Rete può essere socio o ricoprire cariche rappresentative o essere titolare di deleghe con poteri di rappresentanza in Enti del Terzo Settore e/o, comunque, di enti *no profit* che, anche potenzialmente, possano concorrere nelle procedure di affidamento dei servizi oggetto di programmazione nel Distretto.
8. Qualora non venissero indicati alcuni dei rappresentanti sopra richiamati per mancata nomina, mancata partecipazione alla manifestazione di interesse o altri motivi, la Rete opererà comunque con i soggetti indicati, con possibilità di successiva integrazione.
9. Per la partecipazione ai lavori della rete non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
10. Entro 30 giorni dall'insediamento, verrà redatto un regolamento interno della Rete, che ne disciplinerà le modalità di funzionamento, (periodicità delle riunioni, maggioranza prevista per l'adozione delle decisioni etc). In ogni caso, tutte le decisioni della Rete territoriale devono essere pubblicate nell'istituenda sezione del sito istituzionale "Attività del distretto socio-sanitario".

**TITOLO V**  
**Norme finali**

**Art. 26 – Modifiche al Disciplinare**

Eventuali modifiche al presente disciplinare, anche su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, sono approvate con deliberazione assunta a maggioranza dai componenti del Comitato.

**Art. 27- Norma finale**

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Disciplinare, si applicano le norme vigenti in materia e si rimanda inoltre a successivi regolamenti interni che saranno approvati, riguardanti l'individuazione e le modalità delle procedure interne.

**Art. 28 – Entrata in vigore**

Il Presente disciplinare entra in vigore dalla data di sottoscrizione della convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nel Distretto Socio-Sanitario n.27.



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI  
(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella Sala \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sindaco, \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;

- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;

- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;

- che a norma dell'art. 21 del d.lgs 15 settembre 2017, n. 147 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000 è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;

b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;

c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- che a norma del comma 5 del medesimo art. 21 del d.lgs 147/2017 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione delle parti sociali e, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali;

- che a norma del successivo comma 8 la Rete della protezione e dell'inclusione elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani suesposti e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni;

- che le superiori linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che si affiancano alla linee di indirizzo che la Regione siciliana adotta per ciascuno dei Piani sopra richiamati;

- che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019. Apprezzamento";

- che le predette Linee Guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione



sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, risorse comunali proprie, etc.);

- che le già menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio-sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;

- che con D.G.R. n. 36 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha deliberato, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", il "Piano regionale per la lotta alla povertà. Presa d'atto";

- che con D.A. n. 43 del 30 maggio 2019, l'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato, in coerenza con quanto indicato il Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate "Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018)", nell'ottica di integrare la programmazione delle risorse previste per l'inclusione sociale e di agevolare la costruzione di un sistema coordinato di servizi e interventi sociali;

- che con D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, caratterizzata da percorsi di attivazione e di inclusione sociale dei beneficiari e da una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà, in continuità con quanto già previsto con il citato D. Lgs. 147/2017;

- che in data \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Azione Coesione** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale; che in data \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;

- che in data \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del **Piano di Attuazione Locale (PAL)** e per l'adozione di altre iniziative riguardanti l'ambito socio- assistenziale;

- che per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il DM 26 settembre 2016, all'art. 4 dispone che le regioni assumono l'impegno :

a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, da parte di aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;

b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura);

- che la Regione siciliana ha con legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, all'art. 9, così come modificato dall'art. 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istituito il fondo unico per la disabilità, quale fondo "ideale" le cui fonti di finanziamento sono costituite da: a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017; b) fondi





regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge; c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti; d) risorse statali finalizzate; e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale; f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali;

- che con D.P.R.S. n. 589 del 31 agosto 2018 sono stati disciplinate le modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili gravissimi, gravi e psichici ricoverati nelle Comunità alloggio;

- che con DPCM del 21 novembre 2019, pubblicato nella GURI del 04.20.2020, è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, che dispone che le Regioni adottino secondo gli indirizzi ministeriali il Piano Regionale Non Autosufficienza;

- che con circolare prot. n. \_\_\_\_\_ del 17 aprile 2020 sono stati impartiti gli indirizzi per semplificare le procedure di programmazione, erogazione dei servizi di assistenza e di monitoraggio e controllo;

- che con delibera di Giunta regionale del 4.06.2020 è stata approvata la programmazione regionale a valere delle risorse FNA – anno 2018;

- che ai Comuni, a norma dell'articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che è volontà delle parti coordinare le predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi e sviluppare economie di scala e qualificare i servizi socio-territoriali;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i già menzionati Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, il PAL ed altri interventi relativi ai servizi alla persona da realizzare con altri programmi/progetti e fonti di finanziamento, mediante: organismo politico-istituzionale, denominato **Comitato dei Sindaci**; ; un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**; un organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi concernenti la predisposizione del Piano di Zona, del PAL e di altri programmi e progetti specifici finanziati con le risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie, denominato Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale e articolato in tavoli di concertazione distrettuale;

- che il funzionamento dei suddetti organismi è stato regolato con l'adozione da parte del Comitato dei Sindaci, nella seduta del \_\_\_\_\_, del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, con Del. C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, con Del. C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_, con Del. C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

VISTI:

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";

- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"



- lo Statuto dei Comuni contraenti

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1 - Recepimento della premessa**

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

**Art.2 - Finalità**

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di Attuazione Locale (PAL) e dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e sociosanitarie. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citati e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali.

Pertanto, con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

**Art.3 - Oggetto obiettivi e durata**

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e con fondi privati.

La convenzione, come definita e regolamentata dal presente atto, è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando nuove risorse, anche finanziarie, derivanti da programmi e progetti finanziati con altre fonti di finanziamento; prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- c) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona e nelle altre forme di pianificazione locale;
- d) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della stipula della stessa e, in assenza di modifiche, tacitamente rinnovabile per altri tre anni. La convenzione, alla scadenza dei sei anni, dovrà essere rinnovata seguendo la



medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione con apposita deliberazione adottata dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.18 della Convenzione.

**Art.4 - Compiti del Comune aderente al distretto per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari**

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione il Comune di \_\_\_\_\_ aderente, svolgerà le seguenti funzioni:

- ❖ *rafforza l'Ufficio sociale/Segretariato sociale e professionale, quale presidio di prossimità, punto unico di interlocuzione dei cittadini per tutte problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie e dei loro componenti;*
- ❖ *censisce i bisogni e le fragilità della propria Comunità, prende in carico e fornisce aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;*
- ❖ *individua tra gli operatori dell'Ufficio sociale il Case Manager responsabile della persona presa in carico;*
- ❖ *predispone d'intesa con l'ASP, territorialmente competente il progetto personalizzato ex art. 14 della legge 328 del 2000, artt. 21 e segg. del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 o previsto da altre disposizioni di legge;*
- ❖ *predispone il progetto personalizzato "dote educativa" per i minori a rischio esclusione sociale delle periferie a rischio*
- ❖ *predispone, sulla scorta del fabbisogno censito e dei progetti personalizzati da attuare, la relazione sociale dei fabbisogni censiti da inoltrare all'Ufficio Piano;*
- ❖ *smista e/o segnala le richieste di prestazioni ai servizi sociali all'Ufficio Piano;*
- ❖ *collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica, assicurando la partecipazione dell'Assistente sociale e dell'operatore dell'Ufficio sociale "Case manager" alle sedute dell'UVM/UVV riguardanti la persona che ha fatto richiesta;*
- ❖ *accede con il case manager alla cartella socio-sanitaria e socio- assistenziale informatizzata della persona presa in carico per la valutazione e il monitoraggio dei servizi erogati allo stesso;*
- ❖ *partecipa alle attività dell'Ufficio Piano per la gestione associata dei servizi.*

**Art. 5. Compiti del Comune capofila**

Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente Convenzione è individuato, quale Comune capofila per la gestione associata dei servizi alla persona, il Comune di \_\_\_\_\_.

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- ◆ *adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;*
- ◆ *ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona, dal PAL (Piano di Attuazione Locale), dal Piano per la Non Autosufficienza, dal "Dopo di Noi" e dagli altri programmi e progetti comuni, e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci;*
- ◆ *adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme alle decisioni del Comitato dei Sindaci;*
- ◆ *esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;*
- ◆ *verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;*
- ◆ *provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, al PAL, al Piano per la Non Autosufficienza, ecc. in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del*



Comitato dei Sindaci;

- ◆ verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- ◆ rappresentare presso enti e amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona, del PAL, del Piano per la Non autosufficienza e degli altri interventi;
- ◆ adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari affinché a tutti i comuni del distretto anche con caratteristiche molto eterogenee tra di loro, per ciò che attiene soprattutto alle piccole dimensioni a livello territoriale e demografico, possa essere garantito l'accesso a prestazioni e servizi complessi e qualitativamente validi.

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona e dagli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.

#### **Art.6 – Comitato dei Sindaci**

La funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale è riservata al Comitato dei Sindaci. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio Piano, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario. Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi. Essi sono responsabili dei piani o programmi distrettuali approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare:

- a) il **Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- b) il **Piano di attuazione locale (PAL)**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 147/2017;
- c) il **Piano per la non autosufficienza**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) il programma del "Dopo di noi", quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112.

Le competenze e il funzionamento del Comitato dei Sindaci sono individuate e regolamentate dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto sociosanitario n. \_\_\_\_\_, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del \_\_\_\_\_.

Il Comitato dei Sindaci invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni.

#### **Art. 7 – Ufficio di Piano**

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa. All'Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie comunali e distrettuali. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano.





La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ufficio di Piano sono regolamentati dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. \_\_\_\_\_, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del \_\_\_\_\_.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre al personale allo scopo distaccato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusione, QSFP, PAC etc), ove ritenuta spesa ammissibile.

#### **Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio di Piano**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
- i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci ;
- l) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

#### **Art. 9 - Composizione dell'Ufficio di Piano e costi**

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano



le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune Capofila con correlata applicazione degli istituti giuridici.

Il fabbisogno di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci in data \_\_\_\_\_, tenuto conto anche delle figure assegnate e dell'inquadramento giuridico, viene determinato come di seguito:

- n. \_\_\_ fascia di categoria -- Assistente sociale, ( apporto orario \_\_\_ ore settimanali),
- n. \_\_\_ fascia , categoria , istruttore amministrativo (apporto orario per \_\_\_ ore settimanali) ,
- n. \_\_\_ fascia, categoria , istruttore amministrativo/contabile (apporto orario per \_\_\_ ore settimanali)
- n. \_\_\_ fascia, categoria , istruttore amministrativo/contabile (apporto orario per \_\_\_ ore settimanali)
- n. \_\_\_ (altre figure tecniche/amministrative ritenute necessarie per l'efficienza dell'Ufficio Piano)

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto \_\_\_\_, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica). Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige, a tal fine, apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Qualora la convenzione abbia ad oggetto la gestione associata dei servizi e delle attività proprie di ciascun comune associato, l'istituendo Ufficio di Piano svolgerà la funzione di supporto a tali attività. Ai fini dello svolgimento di tale funzione, l'Ufficio di Piano sarà potenziato con ulteriori risorse umane, ai sensi del presente articolo, ed economiche, secondo le modalità definite dall'art. 18 della presente Convenzione.

#### **Art. 10 - Personale dell'Ufficio di Piano**

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge.

Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato secondo criteri di competenza professionale con riferimento agli obiettivi di politica sociale che il Distretto intende perseguire nell'ambito delle diverse misure nazionali e regionali. Lo stesso svolgerà la propria attività di norma per almeno \_\_\_ ore la settimana.

il personale con o senza distacco facenti parte dell'Organico dell'Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

#### **Art. 11 - Rimborso servizio reso per l'Ufficio di Piano**

I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente.

#### **Art. 12 - Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano**

I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale. Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale si impegnano a



prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ed ii, e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali.

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (PO) distaccato, individuare apposita voce che preveda la valorizzazione della PO in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere *sovra comunale*.

#### **Art. 13– Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale**

1. La "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati. che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal d.lgs 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

2. La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

3. La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto sociosanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

4. La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
- si esprime sulla Relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.

5. La Rete è istituita dal Comitato dei Sindaci e si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc).

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale.

I partecipanti ai tavoli sono individuati, ogni due anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

6. La disciplina in merito alla costituzione della Rete, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento sono stabiliti dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio- sanitario n. \_\_\_\_\_, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del \_\_\_\_\_.

#### **Art.14 - Scambio di informazioni**

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, del PAL , del Piano per la Non Autosufficienza e di ogni altra programmazione condivisa, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di



responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia delle diverse programmazioni, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

#### **Art.15 - Impegno degli enti associati**

Ciascuno degli enti associati s'impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Gli enti associati si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

#### **Art. 16- Bilancio di Distretto**

Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono quelle proprie dei Comuni associati, dei contributi di terzi, dei trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il Bilancio di Distretto. Le quote di compartecipazione dei Comuni Associati sono definite in proporzione alla popolazione residente.

Il Comitato dei Sindaci, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce l'importo della suddetta quota di compartecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quelle per le risorse umane.

Successivamente, il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

Ogni Comune associato iscrive nel proprio bilancio la quota di compartecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali, come da delibera del Comitato dei Sindaci.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate dai Fondi di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### **Art.17 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

#### **Art.18- Recesso**

La Convenzione consente la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, la realizzazione di economie di scala e l'esercizio coordinato e condiviso delle funzioni amministrative e organizzative.

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il Comune che esercita il diritto di recesso non potrà fruire della gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e delle risorse assegnate al Distretto Socio-sanitario, in quanto considerato unico ambito territoriale di riferimento delle



*[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]*



programmazioni regionali e nazionali.

**Art.19 - Scioglimento della convenzione**

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

**Art.20 - Spese contrattuali**

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

**Art.21 - Modifica e/o integrazione**

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

**Art.22 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_



**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(ART.49 DEL d.LGS.18/08/2000 N.267 E ART.12 DELLA l.r.23/12/2000 N.30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo 02-09-2021

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Roberto Pocar

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

✓

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL DIRIGENTE

[Signature] PD

\* \* \* \* \*

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(ART.49 del D. Lgs.18/08/2000 N.267 E ART.12 della L.R.23/12/2000 N.30)

Si esprime parere \_\_\_\_\_

Milazzo \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

**ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA**  
(ART.151, COMMA 4 del d.LGS.18/08/2000 N.267 E ART.13 DELLA L.R.3/12/1991, n.44)

- Si attesta che l'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_  
viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al codice \_\_\_\_\_ intervento  
\_\_\_\_\_ corrispondente al capitolo \_\_\_\_\_ dal titolo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ gestione  
\_\_\_\_\_ essendo accertata la copertura finanziaria.

- Non si attesta la copertura finanziaria non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Milazzo \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE


\_\_\_\_\_






Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali Sicilia approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n.16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE




Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

Modificazioni ed integrazioni (L.R. 28 dicembre 2004, n.17 art.127 comma 21) è stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dal comma 1 dell'articolo 11 della suddetta legge regionale.

Dalla Residenza municipale, \_\_\_\_\_

L'addetto all'Albo



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio


**ATTESTA**

che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA,**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (articolo 12, comma 1, della L.r. 03.12.1991, n. 44);
- il giorno della sua adozione perché dichiarata *immediatamente esecutiva* dalla stessa Giunta municipale (articolo 12, comma 2, della L.r. 03.12.1991, n. 44).

dalla Residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento \_\_\_\_\_

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'U.O.